TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carmelo Leotta - Presidente

Dott. Marco Giovanni Lualdi - Giudice

D.ssa Emanuela Fedele - Giudice estensore

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposta da PLANETEX - S.P.A. ai sensi dell'articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare come modificato dal Decreto Legge numero 83/2012 convertito con modificazioni nella Legge numero 184/2012 e dal Decreto legge 69/2013 depositata il 26 luglio 2013.

La società ricorrente ha depositato la documentazione richiesta dalla norma appena indicata ed ha sollecitato la fissazione di un termine di 120 giorni.

Si ritiene di poter concedere il termine richiesto tenuto conto delle attività necessarie per la predisposizione del piano di concordato in continuità così come anticipate dalla ricorrente.

Si precisa che, laddove motivata, potrà essere concessa proroga di non oltre sessanta giorni.

Tenuto conto della prospettata complessità della procedura si reputa opportuno nominare sin d'ora il Commissario Giudiziale

P.Q.M.

assegna alla società ricorrente termine sino al 22 luglio 2016 per il deposito della proposta, del piano di Concordato e della documentazione di cui all'articolo 161 della Legge Fallimentare;

Dispone che la ricorrente depositi una relazione esplicativa dell'attività di gestione ordinaria e dell'attività finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano nonché una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata a cura della Cancelleria nel registro delle imprese a norma dell'art. 161 comma VIII della Legge fallimentare, alle seguenti date: 20 aprile, 18 maggio, 15 giugno e 11 luglio 2016;

Firmato Da: FEDELE EMANUELA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1aff66 - Firmato Da: LEOTTA CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 129c92

Nomina commissario la d.ssa Paola Giudici con studio in via Cardinal E. Tosi, 6 a Busto Arsizio;

Avverte la ricorrente che gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se urgenti e previa autorizzazione del Tribunale. A tal proposito precisa che la dismissione del magazzino a prezzi scontati, in quanto attività liquidatoria, non rientra nell'ordinaria amministrazione ma dovrà essere debitamente autorizzata sia quanto alle modalità di vendita che ai prezzi indicati (oggetto di preattestazione sul punto);

che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda se non, in caso di concordato in continuità, alle condizioni previste nel quinto comma dell'art. 182 quinquies della legge fallimentare;

che occorre una specifica autorizzazione del Tribunale per contrarre finanziamenti.

Busto Arsizio, 01/04/2016

Il giudice estensore
d.ssa Emanuela Fedele

Il Presidente
dott. Carmelo Leotta

Firmato Da: FEDELE EMANUELA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1aff66 - Firmato Da: LEOTTA CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 129c92